XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3829

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

INVERNIZZI, MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

Presentata il 12 maggio 2016

Onorevoli Colleghi! — Ogni volta che i media riportano storie aberranti di bambini, di disabili o di anziani maltrattati dalle persone che, per lavoro, sono responsabili della loro presa in carico, ci interroghiamo, da cittadini, su come un essere umano possa macchiarsi di tale e tanta vergogna procurando dolore e sofferenza a persone indifese e deboli, ma, soprattutto, come legislatori, sentiamo la responsabilità di individuare strumenti capaci di contrastare tali fenomeni.

La presente proposta di legge, che si compone di tre articoli, introduce l'obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono bambini, disabili e anziani (asili nido, scuole dell'infanzia, strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale) di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a circuito chiuso al fine, da un lato, di costituire un deterrente a tali crimini e, dall'altro, di garantire maggiore sicurezza alle famiglie che affidano i propri cari a tali strutture.

XVII LEGISLATURA A.C. 3829

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali).

- 1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione e di funzionamento del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1.
- 3. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per l'installazione del sistema di videosorveglianza di cui al presente articolo, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017 per le spese di manutenzione.

Art. 2.

(Funzionamento del Fondo).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

XVII LEGISLATURA A.C. 3829

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, altresì, i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016.



17PDL0041380